

Verbale n. 07 del 20 luglio 2026	<i>Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto il riconoscimento e finanziamento di Debito Fuori Bilancio derivante da sentenza esecutiva del TAR Piemonte n. 401/2026 del 26 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) TUEL.</i>
Art. 239 c. 1 lett. b) n. 6 TUEL Art. 22 e 68 c. 1 lett. e) Regolamento contabilità	

La sottoscritta dott.ssa Claudia Mazza in qualità di Revisore dei conti del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2026 esecutiva a far data dal 04/05/2026:

Premesso che

- è stata sottoposta all'esame dell'Organo di revisione la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, per complessivi € 3.972,80, derivante dalla sentenza esecutiva del TAR Piemonte n. 401/2026 del 26/02/2026;
- la predetta sentenza, pronunciata nel giudizio iscritto al n. 766/2023 R.G., ha accolto il ricorso concernente l'annullamento di provvedimenti comunali in materia di edilizia privata e ha condannato il Comune, unitamente alla parte controinteressata, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, quantificate in € 2.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura indicata nel provvedimento;
- dalla proposta risulta che l'importo complessivamente posto a carico del Comune è stato determinato in € 3.972,80;
- il Comune aveva già effettuato, in relazione al contenzioso, un accantonamento prudenziale al fondo rischi contenzioso e, con la deliberazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026 sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale recante parere favorevole dell'Organo di revisione come da verbale n. 06 del 20/07/2026, ha previsto uno specifico stanziamento di spesa destinato all'adempimento dell'obbligazione;
- la spesa relativa alle spese legali di controparte e quella sostenuta per il legale incaricato dal Comune risultano indennizzate dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza di tutela legale dell'Ente; l'indennizzo risulta incassato con reversale n. 2928 del 12 maggio 2026;
- la proposta è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati

- l'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il parere dell'Organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento alla disciplina del fondo contenzioso;
- la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 161/2025/PAR, secondo cui la presenza di un accantonamento al fondo rischi contenzioso non esclude la necessità del formale riconoscimento consiliare del debito derivante da sentenza esecutiva, poiché il fondo assolve a

una funzione prudenziale di copertura ma non costituisce, di per sé, un impegno giuridicamente perfezionato;

Considerato che

- il debito derivante da sentenza esecutiva rientra nella fattispecie tipizzata dall'art. 194 c. 1 lett. a) TUEL e il relativo riconoscimento costituisce atto dovuto, non residuando in capo al Consiglio comunale margini di valutazione in ordine all'esistenza e alla misura dell'obbligazione stabilita dal giudice;
- la deliberazione consiliare ha la funzione di ricondurre al sistema di bilancio un'obbligazione sorta all'esterno dell'ordinaria procedura di spesa, individuandone la copertura e verificandone gli effetti sugli equilibri finanziari dell'Ente;
- l'intervenuto indennizzo assicurativo non elimina la necessità del riconoscimento del debito, ma concorre a neutralizzarne l'effetto economico-finanziario complessivo, fermo restando che l'entrata assicurativa e la spesa derivante dalla sentenza devono essere correttamente e distintamente contabilizzate;

Verificato che

- l'importo del debito da riconoscere è indicato in € 3.972,80 e trova copertura in apposito stanziamento di parte corrente del bilancio di previsione 2026, come risultante dalla deliberazione di assestamento generale richiamata nella proposta;
- la proposta dà atto dell'avvenuto incasso dell'indennizzo assicurativo e dell'assenza di effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio;
- il riconoscimento non comporta, sulla base degli elementi forniti, la necessità di ricorrere a un piano di rateizzazione né l'utilizzo delle fonti straordinarie di finanziamento previste dall'art. 193 c. 3 e dall'art. 194 c. 3, del TUEL;

Rilevato che

- la deliberazione consiliare dovrà essere trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Il Revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) TUEL del debito fuori bilancio di € 3.972,80 derivante dalla sentenza esecutiva del TAR Piemonte n. 401/2026 del 26 febbraio 2026, subordinatamente alla conferma, da parte del Responsabile del servizio finanziario, della piena disponibilità della copertura, della corretta imputazione contabile e della corrispondenza dell'importo riconosciuto al titolo esecutivo e ai relativi accessori.

Raccomanda inoltre di allegare alla deliberazione, o comunque conservare agli atti, un prospetto analitico di determinazione dell'importo complessivo, nonché di procedere tempestivamente alla trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti.

Novara, 20 luglio 2026

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Claudia Mazza



Dottore Commercialista
CLAUDIA MAZZA
20/07/2026 11:04:16 UTC+0200
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3